

APPROFONDIMENTO CIVILE

Sorpresa con uno smartphone, spento, alla prova di Stato. Esclusa ma riammessa, provvisoriamente, dal TAR Umbria

Data pubblicazione:	23/06/2025
Autore:	Avv. Roberto Francesco Iannone
Categoria:	Civile

Contenuto

In un momento storico in cui il Ministero dell'Istruzione e del Merito ha rafforzato con decisione il presidio sull'uso - o meglio, sul **non uso** - di dispositivi elettronici negli ambienti scolastici, il confine tra prudenza e severità si fa sempre più sottile. La linea è tracciata con chiarezza: **niente smartphone in classe**, salvo che siano espressamente previsti come strumenti compensativi per specifiche esigenze didattiche.

Un segnale inequivocabile, ribadito non solo a parole ma anche con atti concreti. Emblematico è il recente provvedimento adottato da un istituto scolastico di **Pordenone**, dove la dirigente ha esteso il divieto di utilizzo dei dispositivi elettronici **non solo agli studenti**, ma anche a **commissari e presidenti di commissione** durante le prove d'esame. Tutti offline, per garantire la massima trasparenza.

È in questo clima quasi militaresco che si consuma la vicenda di **Terni**, dove una studentessa si presenta all'esame di maturità con l'ansia di chi sa di giocarsi tutto in poche ore. Si siede al suo banco. Mancano pochi minuti all'inizio. Le tracce stanno per essere lette. Poi, la sorpresa: ha uno smartphone in tasca. Spento. Non utilizzato. Ma presente. Scatta l'allontanamento. L'esclusione. Il provvedimento disciplinare.

Scatta l'allontanamento, l'esclusione, il provvedimento disciplinare. Ma davvero il solo possesso, passivo e non doloso, di un cellulare può costare l'intero anno scolastico?

IL FATTO

Nel caso di specie, In ossequio al regolamento scolastico, il dispositivo viene subito requisito. La studentessa, sebbene non avesse mai tentato di utilizzarlo, viene invitata ad abbandonare l'aula. Poco dopo, il dirigente scolastico firma il provvedimento di **esclusione ufficiale dall'Esame di Stato**.

Una sanzione durissima, apparentemente inappellabile.

IL PROVVEDIMENTO CAUTELARE DEL TAR

A neppure 24 ore dall'accaduto, il 19 giugno, assistita dall'avvocata Maria Di Paolo, si rivolge al Tar Umbria ed ottiene, dal presidente Pierfrancesco Ungari, firma un decreto monocratico d'urgenza che riscrive, almeno temporaneamente, il suo destino.

Il TAR **sospende l'efficacia del provvedimento espulsivo**, con decreto n. 47/2025 consentendo alla ragazza, peraltro con un percorso di studi brillante, di **sostenere le prove suppletive a partire dal 2 luglio**, e fissa la camera di consiglio per la discussione collegiale del merito per il prossimo 22 luglio.

Ma in meno di ventiquattro ore cambia tutto. Il 19 giugno, **l'avvocata Maria Di Paolo**, incaricata dalla famiglia, presenta ricorso d'urgenza al **TAR dell'Umbria**, il cui Presidente del, **Pierfrancesco Ungari**, accoglie la richiesta emettendo un **decreto monocratico d'urgenza**.

Il provvedimento **sospende l'efficacia dell'esclusione** e consente alla ragazza di accedere alla sessione **suppletiva degli esami di maturità**, fissata dal Ministero a partire dal **2 luglio**. La discussione collegiale del caso è calendarizzata per il prossimo **22 luglio**.

In altre parole: la maturità è **salva, per ora, ma "con riserva"**.-

Cos'è un decreto monocratico del TAR?

Il **decreto monocratico** è un provvedimento **urgente e provvisorio**, adottabile dal **presidente di sezione del TAR** in casi di particolare necessità, prima della discussione collegiale.

Si emette quando:

- c'è estrema urgenza;
- si rischia un danno grave e irreparabile;
- è necessario congelare una situazione in attesa di giudizio.

Ha efficacia temporanea e viene confermato, modificato o revocato in camera di consiglio (in questo caso, **il 22 luglio**). **In parole semplici**: è una misura cautelare immediata che *protegge il ricorrente* da conseguenze irreversibili, almeno fino al pronunciamento definitivo.

E' PUNIBILE IL SOLO POSSESSO DELLO SMARTPHONE?

Il regolamento scolastico vieta espressamente agli studenti di portare con sé dispositivi elettronici, come smartphone o tablet, durante le prove d'esame. Si tratta di un divieto finalizzato a evitare ogni possibilità di copiatura o comunicazione illecita con l'esterno: una misura di prevenzione, dunque, prima ancora che di repressione.

Tuttavia, è fondamentale distinguere tra il semplice possesso di un cellulare e il suo utilizzo attivo. Avere un telefono in tasca - magari spento o dimenticato - non equivale automaticamente a usarlo. Il possesso, in sé, è una condizione passiva. L'uso, invece, richiede un comportamento consapevole e attivo: accendere il dispositivo, consultarlo, comunicare, cercare informazioni, procedere con il copia-incolla digitale.

Nel caso della studentessa di Terni, è emerso che la prova non fosse ancora formalmente iniziata al momento del ritrovamento del cellulare. Non solo: non vi è alcuna evidenza che il dispositivo fosse acceso o utilizzato. La ragazza, anzi, ha immediatamente collaborato, consegnandolo spontaneamente ai docenti.

La finalità della norma è chiara: prevenire comportamenti scorretti. Ma non si può punire un gesto che, nella sostanza, non ha leso la regolarità della prova. Ed è proprio questa valutazione che il TAR sarà chiamato a compiere nel merito, il prossimo 22 luglio.

Avv. Laura Buzzerio Iscritta all'Ordine degli Avvocati di Trani e alla Camera dei Giuslavoristi di Trani. Esperta di diritto familiare, si occupa di tutti i rami del diritto, sia in ambito giudiziale che stragiudiziale. Coautrice del progetto giuridico "Il periscopio del diritto".